



COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI

ORDINANZA N. 1 DEL 25/01/2018

OGGETTO: RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI, MANUFATTI DI COPERTURA CON POSSIBILE CONTENUTO DI AMIANTO - VALUTAZIONE SULLO STATO DI MANUTENZIONE DEI MANUFATTI DI COPERTURA CONTENENTI PRESUMIBILMENTE AMIANTO "ETERNIT" E SUL RELATIVO CONTROLLO – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA – DISSESTI STATICI, DEGRADO AMBIENTALE, DECADIMENTO E FATISCENZA DELL'IMMOBILE DENOMINATO "EX. MARMERIA LENZI", POSTO IN CASCIANA TERME, VIA D. ALIGHIERI, 26.

IL SINDACO

Considerato che in data 07/11/2014 prot. n. 0013521 è pervenuto esposto circa la situazione di degrado dell'area "EX. Marmeria Lenzi" ;

Dato atto che in data 11/12/2014 prot. n. 0015614 è pervenuto dalla locale Azienda Asl 5 relazione circa il sopralluogo effettuato nell'area in data 28/11/2014, da personale dell'azienda stessa, dalla quale si evince un peggioramento dello stato di conservazione del manufatto con decadimento , fatiscenza e degrado ambientale, nonché dissesti della copertura in eternit;

Dato atto in data 23/01/2015 è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra Il Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese ed il Territorio, il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, da personale del Servizio di Polizia Municipale stesso, nonché da personale del Dipartimento di Pisa dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (A.R.P.A.T.), da personale della Locale Azienda ASL 5 e dall'Ing. Fabrizio Zito, delegato del curatore fallimentare;

Considerato che dal sopralluogo effettuato è stato accertato che:

- l'immobile si presenta in totale abbandono e degrado ed invaso da folta vegetazione. Le coperture dei locali, realizzate in eternit, risultano in ampi tratti danneggiate e pericolanti se non già crollate, con frammenti di eternit sul pavimento e sul suolo;
- All'interno del cortile dell'azienda sono presenti alcuni Big-Bags contenenti residui della lavorazione del marmo e/o derivanti dai sistemi di trattamento delle emissioni e/o acque di scarico;
- Nei locali interni dell'azienda è stata rilevata la presenza di numerosi contenitori di metalli presumibilmente contenenti prodotti chimici per la lavorazione del marmo, residui di marmo, polistirolo e diversi macchinari;
- Su un'area esterna, sul lato opposto di via D. Alighieri è stata rilevata la presenza di numerosi big-bags presumibilmente contenenti residui di lavorazione del marmo. L'area in

questione risulta rialzata rispetto ai terreni circostanti e invasa da folta vegetazione che rende difficoltosa la corretta visione di quanto presente.

Preso atto della nota allegata alla comunicazione pervenutaci dal Dipartimento di Pisa dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (A.R.P.A.T.) in data 06/02/2015 prot. n. 0001618, la quale conferma quanto sopra rilevato dal sopralluogo;

Ritenuto pertanto indispensabile ed improrogabile l'eliminazione di ogni pericolo derivante dalla situazione di degrado ambientale, decadimento e fatiscenza, dissesti statici e dalla presenza di rifiuti abbandonati;

Dato atto che dalle risultanze catastali l'immobile in oggetto è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Casciana Terme Lari, Sezione B, al Foglio 16 mappali 207, 212, 327 e che risultano intestati a Edil Blu s.r.l., con sede in Rudiano, (BS), C.F. 01827870989, nonché al Foglio 16 mappale 8 sub 4 intestato a Progetto Immobiliare di Martini Leonardo & C. sas con sede in Ponsacco;

Preso atto che con sentenza n° 130/2009, il Tribunale di Brescia ha dichiarato il fallimento della ditta suddetta e contestualmente ha nominato il Giudice delegato Dott. Carlo Bianchetti e il Curatore Dott. Matteo Brangi, con studio in Brescia, Via Moretto, 27;

Dato atto che in data 18/08/2016 prot. n. 0012871, è stato dato avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii. Nei confronti dei proprietari dell'immobile, per l'emissione del provvedimento atto alla rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati, dei manti di copertura contenenti fibre di amianto, alla valutazione sullo stato di manutenzione dei manufatti di copertura contenenti presumibilmente amianto "eternit" e sul relativo controllo, agli interventi di messa in sicurezza dei dissesti statici, degrado ambientale, decadimento e fatiscenza dell'immobile denominato "ex. Marmeria Lenzi";

Considerato che in data 29/08/2016 prot. n. 0013170 sono pervenute deduzioni relative all'avvio del procedimento di cui sopra da parte della società Progetto Immobiliare di Martini Leonardo & C. sas, proprietaria di porzione dell'immobile in oggetto, dalle quali si evince che la porzione di fabbricato di Sua proprietà è privo di copertura in eternit e che all'interno della stessa non sono rinvenibili rifiuti;

Considerato altresì che in data 13/09/2016 prot. n. 0013727 sono pervenute deduzioni relative all'avvio del procedimento di cui sopra da parte del Dott. Brangi Matteo in qualità di curatore fallimentare della società Edil Blu srl, proprietaria di porzione dell'immobile in oggetto, dalla quale emerge che *"la procedura non disponeva allora, né dispone oggi, di fondi sufficienti per porre autonomamente mano agli interventi di risanamento necessari"* e che *"il curatore fallimentare non va indicato come soggetto passivo degli obblighi di facere connessi alla bonifica di siti inquinati o allo smaltimento di rifiuti"*, citando per quest'ultima fattispecie la sentenza del TAR Toscana n. 1457 del 27/10/2015 sez. III;

Rilevato che, successivamente all'avvio del procedimento sono intercorsi vari colloqui telefonici tra l'Amministrazione comunale, in proprio e/o tramite l'Avv. Giuseppe Toscano, e il curatore fallimentare, per verificare la possibilità di intraprendere percorsi idonei e collaborativi al fine di risolvere il problema;

Rilevato altresì che a seguito delle interlocuzioni di cui sopra non sono pervenute, da parte della curatela, proposte od osservazioni concrete finalizzate alla risoluzione del problema oggetto del contendere;

Ritenuto che, non si debba procedere nei confronti della società Progetto Immobiliare di Martini Leonardo sas in quanto non interessata da copertura in eternit e rifiuti abbandonati;

Dato atto, della nella sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia, sezione Prima, n. 441 del 12/10/2015, nella quale si enuncia, nel caso di presenza di amianto esso *“diviene pericoloso per la salute pubblica solo a certe condizioni, il che implica una continua evoluzione della situazione e quindi anche il passaggio delle responsabilità fra cedente e concessionario dei beni immobili in cui sia presente l'amianto”*, pertanto ai sensi dell'allegato 1 del D.M. 6/9/1994, *““in presenza di materiali integri e non suscettibili di danneggiamento” ... non è necessario un intervento di bonifica. Occorre, invece, un controllo periodico delle condizioni dei materiali e il rispetto delle idonee procedure per le operazioni di manutenzione e pulizia dello stabile, al fine di assicurare che le attività quotidiane dell'edificio siano condotte in modo da minimizzare il rilascio di fibre di amianto ...”*, - *in presenza, invece, di materiali integri ma suscettibili di danneggiamento “ ... in primo luogo, devono essere adottati provvedimenti idonei a scongiurare il pericolo di danneggiamento e quindi attuare un programma di controllo e manutenzione secondo le indicazioni riportate nel capitolo 4. Se non è possibile ridurre significativamente i rischi di danneggiamento dovrà essere preso in considerazione un intervento di bonifica da attuare a medio termine ...”* , altresì *“la continua sorveglianza imposta dalla legge e il fatto che l'amianto divenga pericoloso per l'ambiente e la salute solo a certe condizioni consentono di scindere le responsabilità e obbligano passivamente il soggetto che detiene il bene nel momento in cui si verificano le condizioni per l'applicazione della normativa speciale”*, pertanto *“nel caso dell'amianto l'attività che si richiede al detentore attuale del bene è di mera sorveglianza ed è quindi attività che si può esigere anche da colui che risulti possessore nel momento in cui vengono rilevate le problematiche di cui alla L. n. 257/1992 e relativo regolamento attuativo. Infatti, la sorveglianza sui manufatti in amianto (tettoie, coperture, etc.) o contenenti amianto (tubature, etc.) va svolta di continuo, non potendosi mai escludere del tutto che nel corso del tempo i fenomeni atmosferici e naturali, come nel caso in esame in relazione alla tromba d'aria verificatasi il 17 febbraio 2014, rendano pericolosi per la salute pubblica manufatti che fino a quel momento potevano definirsi sicuri ai sensi della L. n. 257/1992.”* altresì in conclusione *“non si tratta di individuare il responsabile dell'inquinamento ma di intervenire con urgenza a tutela della salute pubblica, intervento che deve essere posto a carico dell'attuale detentore, vale a dire il curatore fallimentare”*;

Accertata la totale inerzia da parte della curatela nonché della proprietà che hanno non solo omissso di intervenire per rimuovere definitivamente il pericolo per l'ambiente come sopra descritto ma neppure adottato misure minime per ridurre il pericolo ovvero il semplice aggravarsi delle condizioni dello stato dei luoghi dovuto all'usura del tempo.

Ritenuto che, si debba procedere sia nei confronti del Dott. Matteo Brangi in qualità di curatore fallimentare della società Edil Blu srl che nei confronti della società stessa;

Visto che l'art. 192 del D. Lgs 152/2006 impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee;

Considerato che il comma 3 dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede che chiunque viola i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo;

Visto che lo stesso comma 3 dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati e per avviarli al recupero o allo smaltimento e che stabilisca il termine per provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

Visto la L.R.T. n. 68 del 22 novembre 2013;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs 152/2006;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

- A Matteo Brangi, nato a Brescia il 24/12/1962 , C.F. BRNMTT62T24B157R, con studio in Brescia, Via Vittorio Emanuele II°, n. 60, in qualità di curatore fallimentare della società Edil Blu srl, con sede in Rudiano, via degli Artigiani Trav. I, n. 71;
- A Paganotti Santino, nato a Rudiano il 29/05/1960, CF PGNSTN60E29H630R, residente a Rudiano, via dei Pescatori, 4, in qualità di legale rappresentante della Società Edil Blu s.r.l., C.F. 01827870989, con sede in Via degli Artigiani Trav. I, n. 71;

Di provvedere:

- 1) entro e non oltre 48 (quarantotto) ore dalla data di notifica della presente Ordinanza a porre in essere tutte le opere di presidio per le parti interessate dai dissesti, in atto e potenziali, e comunque per tutte le situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- 2) entro e non oltre 15 (quindici) gg. dalla data di notifica della presente Ordinanza alla chiusura completa, con l'ausilio di tamponature mobili e precarie, di tutte le aperture del manufatto individuato al catasto fabbricati del comune di Casciana Terme Lari, sezione B, foglio 16, mappali 207, 212, 327, posto in Casciana Terme Via Dante Alighieri, al fine di impedire qualsiasi accesso a persone e animali all'interno dello stesso, e l'apposizione di idonea segnaletica;
- 3) entro e non oltre 60 (sessanta) gg. alla presentazione di un progetto di risanamento statico, ambientale e funzionale del fabbricato individuato al catasto fabbricati del comune di Casciana Terme Lari, sezione B, foglio 16, mappali 207, 212, 327, posto in Casciana Terme Via Dante Alighieri;
- 4) entro e non oltre 60 (sessanta) gg. dalla data di notifica della presente Ordinanza per i manufatti di copertura contenenti presumibilmente amianto alla presentazione all'Ufficio scrivente e all'Azienda USL n. 5 - Zona Valdera – Dipartimento di Prevenzione, di apposita documentazione di verifica e Valutazione del rischio, redatta da tecnico qualificato iscritto ad Albo Professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito industriale etc), per il manufatto segnalato che contenga:
 - a) parere sullo stato manutentivo, con l'adozione dell'indice di valutazione esteso a tutti i materiali contenenti amianto ai sensi del Metodo Amleto approvato con delibera della G.R.T. n. 7 del 14/02/2017, o facendo riferimento ad altre procedure tecniche indicate e riconosciute legalmente a livello nazionale ed internazionale;
 - b) caratteristiche dimensionali del manufatto e destinazione d'uso;
 - c) eventuali azioni manutentive da intraprendere;
 - d) crono programma riportante i tempi di attuazione di tali eventuali azioni con indicate le date presunte di inizio e fine lavori;

e) nominativo del Responsabile delle attività manutentive

5) entro e non oltre 60 (sessanta) gg. dalla data di notifica della presente Ordinanza, alla predisposizione di un piano d'intervento, redatto da tecnico abilitato, da sottoporre al parere del Dipartimento di Pisa dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (A.R.P.A.T.), contenente:

- a) Classificazione dei rifiuti presenti nell'area dello stabilimento e nell'area ad esso prospiciente;
- b) rimozione dei rifiuti ed invio a recupero/smaltimento;
- c) eventuale successiva scarifica delle aree interessate dai rifiuti;
- d) eventuale esecuzione di campionamenti sul suolo (dopo scarifica) al fine di accertare l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi.

6) sulla base delle risultanze della verifica dell'indice di valutazione effettuata tramite il Metodo Amleto, entro e non oltre i termini ivi previsti, all'esecuzione degli eventuali interventi contemplati dal metodo sopra enunciato rispettando gli obblighi specifici nella normativa di settore (es. presentazione del piano di lavoro, previsto dall'art. 256 del D.Lgs 81/2008 – alla U.F. Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro dell'Azienda USL 5 - Zona Valdera, presentazione di specifica SCIA ai sensi della L.R.T. 65/2014 all'U.O. Edilizia Privata/Urbanistica di questo Ente, ecc);

7) alla rimozione e smaltimento, nel rispetto delle vigenti norme in materia, di tutti i rifiuti abbandonati presenti nel sito oggetto del presente atto, come risultanti dai verbali di accertamento di cui in premessa, ovvero quant'altro risulti di fatto in sito, così come indicato nel rapporto della Polizia Locale Comando Territoriale di Casciana Terme Lari e dal Dipartimento di Pisa dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (A.R.P.A.T.);

DIFFIDA

- Il Dott. Matteo Brangi, nato a Brescia il 24/12/1962, C.F. BRNMTT62T24B157R, con studio in Brescia, Via Vittorio Emanuele II°, n. 60, in qualità di curatore fallimentare della società Edil Blu srl, con sede in Rudiano, via degli Artigiani Trav. I, n. 71;
- Il Sig. Paganotti Santino, nato a Rudiano il 29/05/1960, CF PGNSTN60E29H630R, residente a Rudiano, via dei Pescatori, 4, in qualità di legale rappresentante della società Edil Blu srl, C.F. 01827870989, con sede in Via degli Artigiani Trav. I, n. 71,

ad eseguire quanto ordinato ai punti che precedono nei tempi e nei modi stabiliti nella presente ordinanza.

AVVERTE

1. Che nel caso di inottemperanza o ingiustificato ritardo a quanto previsto dalla presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'Ufficio nei modi e termini di legge in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate da parte di questa Amm/ne, all'applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal D.Lgs. 152/2006 nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'**art. 255 comma 3 del D.Lgs 152/2006** e all'attivazione delle procedure di cui all'**articolo 650 del codice penale**;

DISPONE

1. La notifica della presente Ordinanza ai seguenti sig.ri:
 - Dott. Matteo Brangi, nato a Brescia il 24/12/1962, C.F. BRNMTT62T24B157R, con studio in Brescia, Via Vittorio Emanuele II°, n. 60, in qualità di curatore fallimentare della società Edil Blu srl, con sede in Rudiano, via degli Artigiani Trav. I, n. 71;
 - Paganotti Santino, nato a Rudiano il 29/05/1960, CF PGNSTN60E29H630R, residente a Rudiano, via dei Pescatori, 4, in qualità di Legale Rappresentante della Società Edil Blu s.r.l., C.F. 01827870989, con sede in Via degli Artigiani Trav. I, n. 71.
2. Di trasmettere la presente Ordinanza:
 - All'Azienda U.S.L. n. 5 - Zona della Valdera Dipartimento della Prevenzione al seguente indirizzo direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it;
 - All'A.R.P.A.T. Dipartimento provinciale di Pisa per PEC al seguente indirizzo arp.at.protocollo@postacert.toscana.it;
 - Al Servizio Vigilanza per la notifica del presente atto;
 - Al Comando Territoriale della Polizia Locale di Casciana Terme Lari per gli adempimenti di competenza;
 - Alla Stazione dei Carabinieri di Casciana Terme.
3. La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line;

RENDE NOTO

- che il Dr. Arch. Nicola Barsotti Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio è nominato Responsabile del procedimento e che l'Ufficio Competente per la presa visione degli atti e' il Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio – U.O. Manutenzioni Ambiente Protezione Civile.
- che ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii., contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dello stesso ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data.

**Mirko Terreni/
ArubaPEC S.p.A.**